



CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8
in data 27/03/2025**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	NO
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	NO
Marco GALVAGNO	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	SI
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	SI
Monica AMASIO	ASSESSORE	NO



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL 2025- REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2025.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull' "Ordinamento degli Enti Locali" e s.m. ed i.;

Visto l'art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

Visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"*

Premesso che:

- il Comune di Asti con Deliberazione C.C. n. 9 del 8.2.2000 istituiva l'aliquota della Addizionale Comunale Irpef nella misura dello 0,2%.
- con Delibera G.C. n. 545 del 29.11.2000 l'aliquota veniva aumentata allo 0,4% e tale percentuale è stata confermata dalla Giunta Comunale sino al 2012.
- nel 2013, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 che ripristinava, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%; norma poi modificata dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, il Comune con DCC n. 33 del 26/09/2013 stabiliva per l'anno 2013 le seguenti aliquote differenziate:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,54
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,66
oltre 28.000 e fino 55.000	0,78
oltre 55.000 e fino 75.000	0,79
oltre 75.000	0,80

E' stata inoltre prevista una fascia di esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di euro 7.500,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 7.500,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

- Per l'anno 2014 si è provveduto a confermare l'applicazione prevista nel 2013, mantenendo quindi la progressività per scaglioni di reddito con soglia di esenzione sino a 7.500 euro; stessa scelta è stata fatta nel 2015.

- La legge 27 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), al comma 26 ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. L'art. 1, comma 42 Legge di Bilancio 2017, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. La proroga di sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali è stata ulteriormente estesa all'esercizio 2018, all'articolo 1, comma 37 e 38 Legge di Bilancio 2018. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha riproposto il blocco a tutte le forme di variazione di aumento dei tributi locali.
- Nel 2019 si sono mantenute le precedenti aliquote e così per il biennio 2020/2021.

Viste le modifiche introdotte al predetto art. 1 del D.lgs. n. 360/1998 dai commi da 142 a 144 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1 comma 142, lettera a), della predetta norma, ove si stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali;

Visto in particolare l'art.1, comma 11, del citato D.L. 13 agosto 2011, n.138, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che *“per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*;

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

Richiamata la Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, che, all'art. 1 comma 2 ha rimodulato, a far data dal 1 gennaio 2022, le aliquote IRPEF 2022 che passavano dai precedenti cinque scaglioni a quattro:

scaglioni (euro)	Aliquote
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino 28.000	25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 27.04.2022 con la quale si rimodulavano, per l'anno 2022, le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF, deliberate nel 2013 e confermate sino al 2021, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,54
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,66
oltre 28.000 e fino a 50.000	0,78
oltre 50.000	0,79

Con soglia di esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di euro 7.500,00.

Richiamata la Legge 111/2023 "Delega al Governo per la riforma fiscale" che, all'art. 1 in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a) prevede, per l'anno 2024, per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 la nuova articolazione degli scaglioni di reddito:

NUOVI SCAGLIONI	Aliquote
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Richiamato il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi";

Visto l'articolo 3 del D.lgs n. 216/2023, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, che stabiliva, nel comma 3, che i Comuni potessero modificare per l'anno 2024, con propria delibera, entro il 15/04/2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF e in caso contrario, con il comma 4, la possibilità per i Comuni di continuare ad applicare per l'anno 2024 le aliquote vigenti per l'anno 2023;

Preso atto che l'Ente, per l'anno 2024 ha optato per non rimodulare le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito;

Vista la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) con la quale all'articolo 1, ai commi da 2 a 9, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024;

Visto l'art. 1 commi 750 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 che prevede : " *Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c),*

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”

Ritenuto opportuno, in linea con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) di rimodulare, per l'anno 2025 le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF sulla base dei nuovi scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 28.000	0,54
oltre 28.000 e fino a 50.000	0,78
oltre 50.000	0,79

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i. dal Dirigente del Settore economico-finanziario sotto i profili tecnico e contabile;

Con riserva di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m. ed i.;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la necessità di adempiere alla scadenza di legge;

Su proposta dell'Assessore Stefania Morra,

LA GIUNTA a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la presente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni descritte in premessa ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 il *“Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”*, Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di fissare per il 2025, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate ed articolate secondo i tre scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e precisamente in misura pari a:

- 0,54 per cento fino a 28.000 euro;
 - 0,78 per cento oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
 - 0,79 per cento oltre 50.000 euro
3. di precisare che l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo;
 4. di dare atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2025 nonché, in assenza di modifiche, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
 5. di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), (Portale Federalismo Fiscale) a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.